

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SALA BIELLESE ED IL COMUNE DI ANDRATE
PER L'UTILIZZO DI PERSONALE EX ART. 14 C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 22.01.2004**

L'anno duemilaventidue addì 14 del mese di Novembre,

TRA

1) **IL COMUNE DI SALA BIELLESE (TO)**, con sede in Sala Biellese, Via Umberto I 2 C.F. 81003810025, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Roberto BLOTTO, domiciliato per la sua carica presso la sede;

E

2) **IL COMUNE DI ANDRATE (TO)**, con sede in Andrate, Via della Parrocchia 18 C.F. 84003370016, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Enrico BOVO, domiciliato per la sua carica presso la sede;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 25 del 14/11/2022, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di SALA BIELLESE ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;
- con deliberazione di G.C. n. 45 del 14/11/2022, esecutiva ai sensi di legge e le cui motivazioni ivi indicate costituiscono parte integrante del presente atto, il Comune di ANDRATE ha approvato lo schema della presente convenzione ed autorizzato la stipula;

Visto che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22/01/2004 prevede che "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza.";
- il medesimo articolo definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: "La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore...."
- l'art. 2, comma 8 del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali stipulato in data 21 maggio 2018 e valido per il triennio 2016/2018, prevede che continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con le previsioni del nuovo contratto, le disposizioni del precedente CCNL;
- l'articolo 17 del CCNL del 21/05/2018 "Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative" ha compiutamente disciplinato le modalità di conferimento di posizione organizzativa a personale operante in regime di convenzione; in particolare, in merito agli oneri economici per gli Enti in convenzione viene stabilito che:
" L'Ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- L'Ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa ";

Considerato che il Comune di Sala Biellese ed il Comune di Andrate intendono definire l'utilizzo in convenzione, da parte del Comune di Andrate, del dipendente del Comune di Sala Biellese Alessandra MORINO, Categoria C pos. ec. C3, profilo di Istruttore Contabile, da inquadrare nel Servizio Ragioneria del Comune di Andrate, con incarico di Istruttore Contabile;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004, del dipendente Alessandra Morino, già in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Sala Biellese, inquadrato nella Cat. Giuridica C , posizione economica C3, Profilo di Istruttore Contabile, con funzioni di Istruttore contabile, da parte del Comune di Andrate, per lo svolgimento di mansioni di Istruttore contabile, durante il normale orario di lavoro.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione del servizio di istruttore contabile ed a sopperire alle necessità di personale del Comune di Andrate;
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 CCNL 22/01/2004 e ss.mm.ii e nell'art. 17 del CCNL del 21/05/2018.

ART. 2 –Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2024. Per l'eventuale proroga occorrerà esplicita richiesta da parte del Comune di Andrate, ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Sala Biellese, previa acquisizione dell'assenso da parte del dipendente.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione

1. Il dipendente opererà presso il Comune di Sala Biellese per n. 28 ore settimanali e presso il Comune di Andrate per n. 8 ore settimanali.

ART. 4 – Gestione del personale distaccato

1. I Comuni di Sala Biellese ed Andrate concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze degli enti.
2. Il rapporto di lavoro del personale incaricato sarà gestito esclusivamente dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente di utilizzazione.
3. Il Comune di Andrate, con proprio atto di natura organizzativa potrà attribuire al suddetto dipendente la Responsabilità del servizio ai sensi del CCNL del 21/05/2018.
4. Le ferie e gli altri congedi saranno concessi direttamente ed autonomamente dal Comune di Sala Biellese, in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione, con onere di comunicare gli stessi all'ufficio del personale del Comune di Andrate.

ART. 5 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.
2. Il Comune di Sala Biellese corrisponderà per intero al dipendente interessato il trattamento economico fisso e continuativo spettante in conseguenza della posizione economica posseduta, del salario accessorio e di quant'altro in godimento e gli incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativamente al periodo di utilizzo da parte del Comune di Andrate.
3. Il Comune di Andrate provvederà a rimborsare al Comune di Sala Biellese il trattamento economico fisso e continuativo ed eventuali altre indennità accessorie con i relativi oneri fiscali e previdenziali, in proporzione all'orario di lavoro svolto nell'amministrazione, entro il mese successivo alla comunicazione da parte dell'Ente cedente.

ART. 6- Spostamenti tra Comuni

1. Il dipendente viene autorizzato all'uso del mezzo proprio per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio e per carenza di servizi diretti di linea.
2. Il rimborso delle spese relative sarà a carico del Comune di Andrate.

Art. 7 - Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione

1. Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente convenzione in prossimità della scadenza, al fine di valutare:

- a) il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, previo parere favorevole del relativo Responsabile, ai medesimi patti e per la medesima durata.
- b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione stessa.

La presente convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

ART.8- Risoluzione della convenzione


La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

1. per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
2. per scadenza naturale della presente convenzione, salvo proroga di cui all'art. 2;
3. per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
4. per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati previo preavviso di almeno 15 giorni da parte dell'ente recedente.

ART. 9 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti ed ai contratti in materia di personale degli enti locali.
2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso secondo i termini di legge.

Per il Comune di Sala Bielese



Per il Comune di Andrate





Per accettazione:

Il Dipendente